

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, CONCESSIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

tra

La Provincia di Pistoia

e

Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL territoriali

d'ora in poi denominate Parti, per la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa

Premesso che

La Provincia di Pistoia concorda con CGIL CISL UIL territoriali, a seguito del confronto per la definizione del seguente protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs 36/2023, di definire i principi fondamentali che possono determinare un'economia sana per un andamento economico generale che ha come priorità l'occupazione e la qualità del lavoro, garantendo al contempo legalità, efficienza e coesione sociale.

Per rendere concreta la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici le Parti ritengono indispensabile una stretta collaborazione e uno sforzo comune per garantire i massimi livelli di attenzione sulla conformità alla normativa che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

Tale accordo vuole essere una cornice di riferimento ed un orientamento di buone prassi per i futuri appalti di competenza degli Enti Locali della provincia di Pistoia.

in base a

- quanto previsto dal Dlgs 36/2023 che stabilisce che:

- art. 11 comma 1 e comma 2

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.”

- art. 57, gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali a tutela del personale occupato negli appalti nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

- art. 102 comma 1 e comma 2

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Considerato che

- La L.R. Toscana 18/2019 promuove la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi per tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d'appalto e per contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale;

- la spesa pubblica veicolata attraverso le gare per l'affidamento di lavori e per la fornitura di beni e servizi rappresenta un fattore estremamente rilevante che deve caratterizzarsi per elementi di qualificazione del sistema produttivo, garantendo la legalità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e una sana competizione nell'ambito della quale vanno assunte come priorità l'occupazione e la qualità del lavoro, che va tutelato e riconosciuto per il suo valore sociale.

Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1 (Obiettivo)

Nel settore degli appalti pubblici, delle concessioni di lavori, di forniture e servizi, l'obiettivo del presente protocollo è individuare modalità di collaborazione fra le Parti ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati al fine di attivare confronti preventivi con le OO.SS., con le Organizzazioni datoriali e gli Enti Locali sulla programmazione annuale degli appalti, allo scopo di condividere la loro realizzazione e favorire l'applicazione dei CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, delle clausole sociali finalizzate a garantire il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, a tutela dell'occupazione e delle condizioni retributive e normative maturate.

Art. 2 (Oggetto)

Ferma restando l'autonomia istruttoria e decisionale in merito a strategie e contenuti degli atti di gara, le Parti si impegnano a promuovere e valorizzare il confronto preventivo quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale.

Per rendere concreta la tutela degli obiettivi strategici e per garantire la legalità, la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e respingere eventuali ingerenze mafiose, le Parti ritengono indispensabile una stretta collaborazione e uno sforzo comune per garantire i massimi livelli di attenzione sulla conformità alla normativa che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori interessati, per il conseguimento dell'obiettivo di tutti: legalità, trasparenza e sicurezza sul lavoro.

1) La Provincia di Pistoia si impegna ad avviare un dialogo con gli Enti Locali del territorio per promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli tra i singoli Comuni e le OO.SS. che assuma a riferimento i seguenti obiettivi al cui rispetto la Provincia si impegna già con la firma del seguente accordo:

- a verificare la corretta gestione dei costi relativi alla Sicurezza nelle procedure di aggiudicazione;
- ad informare preventivamente le OO.SS. e la RSU sulla programmazione annuale degli appalti, in modo da garantire la possibilità di richiesta di confronto.

Entro 20 giorni dall'informazione preventiva le OO.SS. possono chiedere l'attivazione di un confronto in merito alla stesura del bando e del capitolato, al fine di prevedere:

- l'individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e della contrattazione decentrata (regionale, provinciale e aziendale), così come previsto dall'art. 11 comma 1 del Dlgs 36/2023;
- la clausola sociale finalizzata alla riassunzione del personale già impiegato nei servizi alle medesime condizioni economiche e contrattuali;
- l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa come strumento da adottare nell'affidamento di servizi, concessioni, opere e forniture, definendo criteri oggettivi e necessari a rendere prevalente l'aspetto tecnico-qualitativo dell'offerta rispetto a quello economico, premiando il rapporto ottimale tra qualità, sicurezza e prezzo e la massima valorizzazione dei livelli occupazionali;
- che, in caso di inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti, saranno applicate sanzioni fino alla risoluzione del contratto.

2) Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano:

a) alla costituzione di un tavolo tecnico individuandone i componenti con il compito di dare compiuta applicazione ai seguenti articoli del Codice degli Appalti:

- articolo 11 Principi d'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di settore con particolare riferimento al controllo di equivalenza, con l'obbligo d'indicare il CCNL nel bando di gara e l'applicazione della responsabilità in solido;
- articolo 41 (comma 13 e 14) livello per la determinazione effettiva del costo del lavoro, lo scorporo del costo della manodopera e della sicurezza dall'importo assoggettato al ribasso e la sua non ribassabilità;
- articolo 49 relativo al principio di rotazione degli affidamenti nelle procedure sotto-soglia;
- articolo 57 che prevede l'obbligo delle Clausole Sociali nei bandi di gara;
- articolo 102 relativo agli impegni dell'operatore economico;
- articolo 108 che stabilisce in via esclusiva l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- articolo 110 che non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, agli oneri per la sicurezza, agli obblighi previsti nel subappalto, prevedendo l'esclusione dall'appalto per l'operatore economico;
- articolo 119 che limita la pratica del subappalto, blocca il subappalto a cascata, garantisce la responsabilità in solido e l'applicazione dello stesso contratto sia per la parte economica che normativa ai lavoratori in subappalto

b) a prevedere criteri premiali per la valutazione delle offerte che prevedano corsi di formazione su Salute e Sicurezza sul lavoro, preventivi rispetto all'avvio dell'esecuzione dell'appalto, per imprese e dipendenti.

c) ad avviare un dialogo per promuovere uno specifico protocollo relativo agli appalti di opere pubbliche che preveda accordi specifici per ogni singolo cantiere, con lo scopo di rendere esigibili specifiche tutele per i lavoratori che operano nel settore edile, dando centralità ai contratti edili sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e vietando il subappalto a cascata.

d) a coinvolgere enti bilaterali alla sicurezza e gli RLS-RLST del settore, dove presenti sul territorio.

Art. 3
Monitoraggio

La Provincia si impegna a fornire periodicamente un'informativa sulla tipologia di affidamenti realizzati tramite la Stazione Unica Appaltante al fine di assicurare un monitoraggio costante e almeno semestrale con verifiche periodiche da attivare su richiesta delle Parti.

Art. 4
Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, è rinnovabile per ulteriori cinque anni.

La Provincia di Pistoia si impegna affinché i contenuti del presente protocollo siano condivisi e sottoscritti dai Comuni del territorio e dalle Organizzazioni datoriali.

Pistoia, 28 giugno 2024

Per la Provincia di Pistoia

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL

CISL

UIL
